

REGOLAMENTO ORGANICO NAZIONALE

Approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 27 maggio 2008

Art. 1 Premessa

- 1) Il presente regolamento attua ed integra quanto disciplinato nello statuto della Federazione Italiana Karate.
- 2) Esso può essere modificato, in qualsiasi momento, con delibera del Consiglio Federale.

Art. 2 Le Società Sportive e le Associazioni Sportive

- 1) Possono essere affiliate alla F.I.K. (a condizione che le loro domande di affiliazione, approvate dal Consiglio Federale, redatte sugli appositi Modelli e sottoscritte dal legale Rappresentante) le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche che:
- a- siano disciplinate da uno Statuto Sociale e da Regolamenti interni ispirati al principio di reale democrazia e di pari opportunità, e conformi alle norme e direttive dello Statuto della FIK;
- b- siano rette da un Consiglio Direttivo eletto, con un mandato rinnovabile della durata massima di quattro anni, dall'Assemblea dei Soci;
- c- non abbiano finalità di lucro;
- d- siano costituite nel rispetto dell'Art. 90 della Legge 289\02 e successive modifiche;
- e- abbiano a disposizione un impianto che sia idoneo allo svolgimento delle attività sportive e che rispetti le leggi igienico-sanitarie ed urbanistiche nonché ogni altra legge vigente;
- f- si avvalgano dell'opera di un Insegnante Tecnico qualificato dalla FIK e inquadrato nelle categorie Allenatori, Istruttori, Maestri e Maestri Benemeriti;
- g- si impegnino a conformarsi alle norme e direttive del Coni;
- h- versino le prescritte quote fissate annualmente dal Consiglio Federale.
- Qualora sia scelta la forma della Società per Azioni o della Società a responsabilità limitata, è fatto obbligo, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o di riaffiliazione, di prevedere nello Statuto Sociale e nell'Atto Costitutivo Sociale l'assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento degli utili, al netto della riserva legale, per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.
- 3) Le Società e Associazioni Sportive devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione e dei tesseramenti nei modi e nei termini stabiliti dal presente Regolamento. Sulle domande di affiliazione e riaffiliazione delibera il Consiglio Federale.
- 4) Per le nuove società/associazioni le domande di affiliazione e di tesseramento possono essere presentate nel corso di tutto l'anno solare. Le domande di riaffiliazione possono essere presentate dal 1° ottobre al 30 gennaio.(dal primo febbraio la riaffiliazione potrà essere accettata con una soprattassa di € 50,00 oltre la quota di riaffiliazione prevista).
- La domanda di affiliazione e/o riaffiliazione deve essere diretta al Consiglio Federale ed inviata alla Segreteria Nazionale, e deve essere redatta su appositi Modelli da richiedersi alla Segreteria Nazionale o scaricati dal sito della Federazione. La domanda deve essere sottoscritta dal legale Rappresentante, il quale deve contestualmente dichiarare di accettare incondizionatamente l'assoggettamento della Società Sportiva affiliata e dei suoi Soci al vincolo di giustizia ed alla clausola compromissoria secondo quanto previsto in proposito nello Statuto Federale e deve essere corredata dei seguenti documenti anch'essi sottoscritti dal legale Rappresentante:
- a- Richiesta tesseramento di almeno 15 soci praticanti;
- b- Richiesta tesseramento degli Insegnanti Tecnici;

- c- Richiesta tesseramento dei Dirigenti sociali;
- d- Ricevute comprovanti l'avvenuto versamento delle quote di affiliazione e di tesseramento;
- Ogni anno, entro il termine previsto nel precedente Punto 4), le Società e le Associazioni Sportive già affiliate devono presentare alla Segreteria Federale, domanda di riaffiliazione, secondo le procedure previste, corredata dei documenti indicati al precedente Punto 5).

Art. 3 Adempimenti

1) Devono, inoltre, essere comunicate entro trenta giorni alla Federazione tutte le variazioni intervenute rispetto a quanto inviato con la domanda di affiliazione o riaffiliazione (variazioni direttivo, sede sociale, ecc.).

Art. 4 Diritti e doveri delle Società Sportive

- 1) Le Società Sportive hanno diritto:
- a- di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b- di partecipare all'attività sportiva secondo i programmi e le norme federali;
- c- di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dalla F.I.K.;
- d- di acquisire un 1 voto ogni 15 soci tesserati (*questo per una più ampia democrazia e rappresentanza*).
- 2) Le Società Sportive sono tenute a:
- a- osservare ed a fare osservare ai propri Soci lo Statuto ed i Regolamenti della F.I.K., le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi;
- b- adempiere agli obblighi di carattere economico:
- c- vigilare che i propri associati osservino, con lealtà e disciplina, le norme che regolano lo Sport e quelle relative alla pratica di metodi dopanti e all'uso di sostanze proibite;
- d- tesserare i propri Atleti dopo averli sottoposti alla visita di idoneità fisica prevista nelle norme sanitarie in vigore;
- e- curare l'immediata esecuzione dei provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi competenti nei confronti dei propri associati;
- f- assicurare ai propri Associati la più ampia assistenza tecnica e morale;
- g- far seguire in gara ed in ogni attività i propri associati da un Insegnante Tecnico qualificato.
- 3) Le Società Sportive sono soggette all'ordinamento sportivo e devono esercitare la loro attività salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello Sport.
- 4) Le Società Sportive sono responsabili dei comportamenti dei propri Organi rappresentativi, associati o sostenitori in occasione di manifestazioni sportive organizzate o autorizzate dalla Federazione, salvo che non dimostrino inoppugnabilmente di aver adottato tutte le cautele necessarie o semplicemente utili per prevenire detti comportamenti.

Art. 5 Cessazione

- 1) Le Società Sportive affiliate cessano di far parte della Federazione per:
- a- Recesso.
- b- Scioglimento deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci;
- c- Mancato rinnovo dell'affiliazione;

- d- Revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale per la perdita di uno dei requisiti previsti dal presente regolamento organico;
- e- Sanzione disciplinare determinata da infrazioni alle norme federali, accertate dagli Organi Federali di Giustizia Sportiva e dagli stessi comminata;
- 2) In caso di cessazione delle Società Sportive affiliate, le stesse devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FIK ed agli altri Affiliati o Tesserati. La cessazione di appartenenza alla FIK comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

Art. 6 Fusione

- 1) La fusione tra due o più Società Sportive affiliate, purché non aventi posizioni debitorie nei confronti della Federazione e appartenenti alla stessa Provincia può avvenire:
- a- Mediante la costituzione di una Società Sportiva nuova distinta dalle precedenti.
- b- Mediante l'incorporazione in una Società Sportiva di tutte le altre. Nel caso sub a) l'anzianità a tutti i fini statutari decorre dalla data di delibera di riconoscimento adottata dal Consiglio Federale e, pertanto, i punteggi acquisiti in precedenza dalle singole Società Sportive interessate non possono essere utilizzati.
- 2) La partecipazione alla fusione non è consentita alle Società Sportive sottoposte a sanzione disciplinare in corso di esecuzione.

Art. 7 I Tesserati

- 1) Le Persone fisiche che possono far parte della FIK, tramite il tesseramento con una società/associazione affiliata, sono:
- a- I Soci praticanti delle società/associazioni sportive (atleti);
- b- Gli Insegnanti Tecnici;
- c- Gli Ufficiali di Gara:
- d- I Dirigenti Sociali;
- e- I Dirigenti Federali;
- f- Gli Onorari ed i Benemeriti.
- II tesseramento delle Persone di cui alle Lettere a), d) è valido dal momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione della Società Sportiva di appartenenza; il tesseramento delle Persone di cui alle Lettera e), f) è valido dal momento dell'elezione o della nomina (per questi il tesseramento può avvenire senza il tramite di una società/associazione affiliata); il tesseramento delle Persone di cui alle Lettere b) e c) è valido dall'atto dell'iscrizione nei relativi ruoli federali. La validità del tesseramento scade il 31 dicembre dell'anno in corso, ad eccezione di quello degli Onorari e dei Benemeriti, che ha carattere permanente.
- 3) II tesseramento è valido per l'intero anno solare.
- 4) II tesseramento cessa:
- a- Per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
- b- Per il ritiro della tessera, a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi Federali: Per aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
- c- Che abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
- d- Non idoneità fisica allo svolgimento della funzione.
- e- Nei casi previsti nell'Art. 5 del presente Regolamento.

Art. 8 Diritti e doveri dei Tesserati

- 1) I Tesserati hanno diritto di:
- a- Partecipare all'attività sportiva attraverso le rispettive Società/Associazioni Sportive affiliate;
- b- Concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali;
- c- Partecipare alle Assemblee se sono in possesso dei requisiti previsti dallo statuto federale.
- 2) A tutti i tesserati, purchè maggiorenni e regolarmente tesserati per una Società Sportiva, è riconosciuto l'elettorato attivo e passivo.
- 3) I Tesserati sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono osservare con lealtà, correttezza e disciplina lo Statuto, il Regolamento Organico, il Regolamento dì Giustizia Sportiva, ed i Regolamenti Tecnici ed ogni altro Regolamento o disposizione emanata dagli Organi Federali.
- 4) Gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici selezionati a far parte delle Rappresentative Nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

Art.9 I Dirigenti

- 1) Fanno parte della Federazione in qualità di Dirigenti:
- a- i Dirigenti Federali centrali;
- b- i Dirigenti Federali periferici;
- c- i Dirigenti Sociali.
 - Dirigenti Federali Centrali sono gli eletti dall'Assemblea Nazionale e i nominati ad una carica federale nazionale.
 - Dirigenti Federali Periferici sono gli eletti dalle Assemblee Regionali e/o Provinciali.
 - Dirigenti Sociali sono gli eletti dalle Assemblee Sociali e i nominati ad una carica sociale.
- 2) La sopravvenuta perdita di uno dei requisiti di eleggibilità previsti dallo Statuto Federale comporta la immediata decadenza dalla carica elettiva ricoperta.
- 3) I Dirigenti Sociali fanno parte della Federazione dal momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione della loro Società Sportiva.

STRUTTURA TECNICO ORGANIZZATIVA NAZIONALE

Art. 10 Il Direttore Sportivo

- 1) Il Direttore Sportivo (D.S.) è nominato dal Consiglio Federale FIK, su proposta del Presidente. Il D.S. è dirigente centrale della FIK.
- 2) Il D.S. risponde del suo operato direttamente al Presidente Federale, con il quale concorda strategie ed interventi.
- 3) La carica di D.S. è incompatibile con tutte le altre cariche dirigenziali della FIK.
- 4) Il D.S. opera in conformità alle disposizioni stabilite dal Consiglio Federale, e applica le relative delibere.
- 5) Verifica che le direttive e le ratifiche del Consiglio Federale, vengano diffuse, comprese e attuate con esattezza, condivise da tutti i soggetti federali nelle loro attività, con azione di coordinamento laddove il raggiungimento degli obiettivi programmati lo ritenesse necessario.

- Progetta e pianifica annualmente il calendario delle attività nazionali, in accordo con il Direttore Tecnico, da sottoporre poi all'approvazione del Consiglio Federale.
- 7) Sovrintende alle manifestazioni nazionali verificando che le stesse abbiano i requisiti richiesti dalle norme dettate dalla Federazione, laddove necessario provvede ad intervenire sugli organizzatori affinché si trovino i correttivi necessari.
- Può partecipare in veste di Dirigente accompagnatore delle squadre nazionali nelle trasferte in Italia ed all'estero con il compito specifico di vigilare affinché le rappresentative siano tutelate in campo internazionale ed abbiano un punto di riferimento certo per tutte le problematiche che potrebbero insorgere.
- 9) Può orientare ed essere di supporto ai responsabili regionali e/o provinciali in ogni fase della loro attività, sia nella gestione che nella pianificazione dell'attività federale.
- 10) Può svolgere ogni altro compito che gli venga affidato dal Consiglio Federale

Art. 11 Il Direttore Tecnico

- 1) Il Direttore Tecnico (D.T.) è nominato dal Consiglio Federale FIK, su proposta del Presidente. Il D.T. è dirigente centrale della FIK.
- 2) Il D.T. risponde del suo operato direttamente al Presidente Federale, con il quale concorda strategie ed interventi
- 3) La carica di D.T. è incompatibile con tutte le altre cariche tecniche della FIK.
- 4) Il D.T. opera in conformità alle disposizioni stabilite dal Consiglio Federale, e applica le relative delibere.
- 5) Il Direttore Tecnico cura il coordinamento generale delle attività tecniche nazionali ed internazionali.
- 6) Esercita i necessari collegamenti con le varie Commissioni Tecniche Nazionali, Staff tecnici, Commissari Tecnici Regionali e/o Provinciali per la pianificazione, programmazione e coordinamento dell' attività tecnica.
- 7) Propone al Consiglio Federale, i nominativi per la nomina dei membri alla:
 - Commissione Insegnanti Tecnici
 - Consulta Nazionale degli stili, Commissioni di settore, ecc.
 - Staff Tecnico della Nazionale italiana, di kumite, kata, individuale e a squadre.
- 8) Propone al Presidente Federale, sentiti gli allenatori, i nominativi degli atleti da convocare per i raduni collegiali o per la formazione delle squadre nazionali nelle manifestazioni internazionali.
- 9) Il Direttore Tecnico, non ha facoltà di includere atleti/e, nelle convocazioni della Nazionale Italiana, che non siano presenti nell'elenco "Azzurrabili" (di cui al presente regolamento)
- 10) Può Svolgere ogni altro compito di natura tecnica che gli venga affidato dal Consiglio Federale.

Art. 12 La Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici

- 1) Su proposta del Direttore Tecnico la Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici è nominata dal Consiglio Federale e può essere composta da tre a cinque membri, in possesso della qualifica di Maestro o Maestro Benemerito.
- 2) I compiti della Commissione sono:
- a- Proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, per l'approvazione del Direttore Tecnico Nazionale e quindi a ratifica del Consiglio Federale:
- b- i programmi dei Corsi di aggiornamento e specializzazione
- c- i programmi per i corsi di formazione Allenatori, Istruttori e Maestri.
- d- Svolgere ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Federale.

Art. 13 Consulta Nazionale degli Stili

- 1) Su proposta del Direttore Tecnico la Consulta Nazionale di Stile (una per ogni stile) è nominata dal Consiglio Federale ed è composta da membri in possesso della qualifica di Maestro o Maestro Benemerito.
- 2) La Consulta di Stile è per la FIK patrimonio culturale collettivo e, nel rispetto delle proprie culture e conoscenze, dovrà preservare e sviluppare le molteplici scuole tramandate dai propri "Capo Scuola" esistenti all'interno di tutti gli stili di karate.
- 3) I compiti della Consulta sono:
- a- Proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, per l'approvazione del Direttore Tecnico e quindi a ratifica del Consiglio Federale:
 - i programmi dei Corsi di aggiornamento;
 - i programmi tecnici di graduazione;
 - ogni iniziativa utile al perseguimento dei fini di cui al precedente art. 2
- b- Svolgere ogni altro compito che le venga affidato dal D.T. o dal Consiglio Federale.

Art. 14 La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara

- 1) La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara è nominata dal Consiglio Federale e può essere composta da tre a cinque membri, in possesso della qualifica di Arbitro Internazionale e/o Nazionale, o Benemerito.
- 2) I compiti della Commissione sono:
- a- Proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, al Consiglio Federale i programmi dei Corsi di aggiornamento; i nominativi degli Ispettori di Gara, che dovranno controllare e valutare l'operato degli Arbitri; i nominativi dei Presidenti di Giuria "coordinatori"; i nominativi degli Arbitri idonei a sostenere gli Esami per l'acquisizione della qualifica di Internazionale, i nominativi degli Ufficiali di Gara Nazionali o Internazionali da nominare "Benemeriti".
- b- Designare gli Ufficiali di Gara per le manifestazioni nazionali ed internazionali.
- c- Compilare annualmente, sulla base dei rapporti degli Ispettori di Gara, la graduatoria di merito degli Arbitri Nazionali.
- d- Curare l'aggiornamento del Regolamento Arbitrale Nazionale, anche in base alle eventuali modifiche disposte dalla Federazione Internazionale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale.
- e- Vigilare sulla condotta degli Ufficiali di Gara provvedendo a segnalare al Procuratore Federale, tramite la segreteria federale, eventuali infrazioni disciplinari.
- f- Svolgere ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Federale o dal presente regolamento.

Art. 15 Gli Allenatori delle Squadre Nazionali

- 1) Gli Allenatori delle squadre Nazionali, sono selezionati tra i Tecnici che hanno dimostrato nella loro carriera un eccellente livello di competenza tecnico-agonistica, oltre ad una buona capacità relazionale ed una comprovata integrità morale. Possono essere più di uno e sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Direttore Tecnico.
- 2) Gli incarichi a disposizione degli allenatori sono suddivisi per specialità e stile.
- 3) Compiti degli Allenatori sono:
- a- Dirigere i raduni collegiali degli Atleti Azzurri di loro competenza.
- b- Espletare compiti di coach nel corso delle gare e dei campionati Internazionali, stilare ad ogni raduno e/o incontro Internazionale adeguata relazione tecnica per il D.T.
- c- Può assistere alle gare incluse nel Calendario Nazionale della FIK, per quanto riguarda la specialità di appartenenza, al fine di trarre utili indicazioni sugli atleti
- d- Proporre al D.T. i nominativi degli atleti, inclusi nell'elenco ufficiale degli "Atleti Azzurrabili" da convocare ai raduni e per la partecipazione a competizioni sportive della Nazionale Italiana.
- e- Svolgere ogni altro incarico tecnico inerente la conduzione delle rappresentative Nazionali che venga loro affidato dal D.T.

f- Gli Allenatori della Nazionale sono responsabili della conduzione tecnica e comportamentale della squadra loro affidata.

Art. 16 Gli Arbitri Nazionali

- 1) Per essere ammessi ai Corsi e agli Esami per Arbitri Nazionali è necessario possedere i seguenti requisiti:
- a- Almeno il 21° anno di età;
- b- La qualifica di Arbitro Regionale da almeno un anno;
- c- Non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno; non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportive del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali;
- d- Non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
- e- Idoneità fisica allo svolgimento della funzione;
- f- Almeno Cintura Nera 1° Dan.
- 2) I candidati promossi dopo aver frequentato lo specifico corso sono inquadrati come Arbitri Nazionali.
- 3) Gli Arbitri di nazionalità straniera possono essere iscritti all'Albo Federale degli Arbitri dal Consiglio Federale. Essi devono presentare alla Federazione, domanda scritta, corredata della documentazione rilasciata dalla Federazione di origine atta a stabilire la qualifica, la categoria ed il grado del richiedente.
- 4) Gli Arbitri svolgono i loro compiti secondo le norme del Regolamento Arbitrale, dello Statuto e degli altri Regolamenti Federali.
- Gli Arbitri Nazionali sono abilitati a svolgere la loro opera nelle gare provinciali, regionali, interregionali, nazionali ed ai Tornei Internazionali. Essi possono svolgere anche le funzioni di "Ispettori di Gara", con il compito di coordinare e valutare l'operato degli Arbitri in occasione delle manifestazioni federali su incarico della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara.
- 6) La qualifica di Arbitro Nazionale è incompatibile con quella di Atleta.
- 7) Gli Arbitri nell'espletamento della loro funzione devono operare con assoluta imparzialità e scrupolosa osservanza delle norme federali. Essi devono dare esempio di rettitudine e di riserbo, astenendosi in modo assoluto dal criticare l'operato dei colleghi o dal polemizzare con il pubblico, con gli Atleti, con gli Insegnanti Tecnici e con i Dirigenti Sociali.
- 8) Gli Arbitri hanno l'obbligo di denunciare al Procuratore Federale ogni infrazione disciplinare da chiunque commessa durante lo svolgimento delle manifestazioni.
- 9) Gli Ufficiali di Gara hanno l'obbligo di frequentare i Corsi annuali di aggiornamento indetti dalla Federazione.
- 10) Gli Arbitri sono posti fuori quadro per i seguenti motivi:
- a- Provvedimento disciplinare adottato dai competenti Organi Federali;
- b- Assenze ingiustificate nelle designazioni, se superiori al 50%;
- c- Mancata partecipazione, non giustificata, al Corso annuale di aggiornamento;
- d- Specifica motivata richiesta.
- 11) Per essere riammessi nei quadri federali dovranno partecipare al Corso di Aggiornamento Nazionale.
- 12) Gli Ufficiali di Gara cessano di far parte dell'Albo Federale per i seguenti motivi:
- a- Dimissioni volontarie;
- b- Mancato rinnovo della tessera federale;
- c- Compimento del 65° anno di età;
- d- Sopravvenute condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;

Radiazione comminata dai competenti Organi Federali.

Art. 17 I Presidenti di Giuria Nazionali

- 1) Per essere ammessi ai Corsi e agli Esami per Presidenti di Giuria Nazionali è necessario possedere i seguenti requisiti:
- a- Almeno il 21° anno di età;

e-

- b- La qualifica di Presidente di Giuria Regionale da almeno un anno;
- c- Non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno; non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportive del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali;
- d- Non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
- e- Idoneità fisica allo svolgimento della funzione.
- 2) I candidati promossi dopo aver frequentato lo specifico corso sono inquadrati come Presidenti di Giuria Nazionali.
- I Presidenti di Giuria di nazionalità straniera possono essere iscritti all'Albo Federale dei Presidenti di Giuria dal Consiglio Federale. Essi devono presentare alla Federazione, domanda scritta, corredata della documentazione rilasciata dalla Federazione di origine atta a stabilire la qualifica, la categoria ed il grado del richiedente.
- 4) I Presidenti di Giuria svolgono i loro compiti secondo le norme del Regolamento Federale, dello Statuto e degli altri Regolamenti Federali.
- I Presidenti di Giuria sono abilitati a svolgere la loro opera nelle gare provinciali, regionali, interregionali, nazionali ed ai Tornei Internazionali. Essi possono svolgere anche le funzioni di "Coordinatore", su incarico della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara, con il compito di coordinare e valutare l'operato dei Presidenti di Giuria in occasione delle manifestazioni federali.
- 6) La qualifica di Presidenti di Giuria è incompatibile con quella di Atleta.
- 7) I Presidenti di Giuria nell'espletamento della loro funzione devono operare con assoluta imparzialità e scrupolosa osservanza delle norme federali. Essi devono dare esempio di rettitudine e di riserbo, astenendosi in modo assoluto dal criticare l'operato dei colleghi o dal polemizzare con il pubblico, con gli Atleti, con gli Insegnanti Tecnici e con i Dirigenti Sociali.
- 8) I Presidenti di Giuria hanno l'obbligo di denunciare al Procuratore Federale ogni infrazione disciplinare da chiunque commessa durante lo svolgimento delle manifestazioni.
- 9) I Presidenti di Giuria hanno l'obbligo di frequentare i Corsi annuali di aggiornamento indetti dalla Federazione.
- 10) I Presidenti di Giuria sono posti fuori quadro per i seguenti motivi:
- a- Provvedimento disciplinare adottato dai competenti Organi Federali;
- b- Assenze ingiustificate nelle designazioni, se superiori al 50%;
- c- Mancata partecipazione, non giustificata, al Corso annuale di aggiornamento;
- d- Specifica motivata richiesta:
- 11) Per essere riammessi nei quadri federali dovranno partecipare al Corso di Aggiornamento Nazionale.
- 12) I Presidenti di Giuria cessano di far parte dell'Albo Federale per i seguenti motivi:
- a- Dimissioni volontarie;
- b- Mancato rinnovo della tessera federale;
- c- Compimento del 65° anno di età;
- d- Sopravvenute condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
- e- Radiazione comminata dai competenti Organi Federali.
- 13) I compiti dei Presidenti di Giuria sono:

- a- redigere i verbali e tutti gli atti ufficiali ed inviarli al competente Organo Federale, al termine della gara, unitamente agli eventuali reclami, alle relative tasse e decisioni prese;
- b- coordinare il lavoro di tutti gli addetti alla gara (cronometristi, medici, speaker, segretari, ecc.);
- c- prendere tutti i provvedimenti necessari per il regolare svolgimento della gara;
- d- procedere al sorteggio degli Atleti che devono gareggiare,
- e- decidere su eventuali reclami di propria competenza ai sensi dei vigenti regolamenti;
- f- prendere i seguenti provvedimenti, previa consultazione con il Presidente di Giuria "Coordinatore" e con l'Ispettore di Gara, in caso di infrazioni disciplinari commesse durante la gara da Dirigenti Sociali, Insegnanti Tecnici e Atleti: allontanare dal campo di gara il Dirigente Sociale e/o l'Insegnante Tecnico, sospendere l'Atleta e/o la Squadra dalla manifestazione ed allontanarli dal campo di gara. Successivamente, insieme agli atti ufficiali della gara, egli deve inviare, tramite la segreteria federale, un dettagliato rapporto al Procuratore Federale.

Art. 18 Gli Arbitri e i Presidenti di Giuria Benemeriti

- 1) Gli Ufficiali di Gara che abbiano prestato in modo lodevole la loro opera complessivamente per almeno venti anni, acquisendo particolari benemerenze, possono essere promossi, al raggiungimento del 60° anno di età, rispettivamente Arbitri Benemeriti o Presidenti di Giuria Benemeriti dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione.
- 2) Gli Arbitri ed i Presidenti di Giuria Benemeriti ricevono, all'atto della nomina, una targa di benemerenza con relativo diploma ed una tessera permanente.

Art. 19 Gli Allenatori

- 1) La qualifica di Insegnante Tecnico Categoria Allenatore si acquisisce in ambito Regionale o Nazionale frequentando i Corsi indetti dalla Federazione e superando i relativi esami. Le domande di partecipazione devono essere inviate alla segreteria generale della Federazione.
- 2) Per essere ammessi ai Corsi e agli Esami è necessario possedere i seguenti requisiti:
- a- almeno 21° anno di età;
- b- idoneità fisica allo svolgimento della funzione;
- c- Avere il grado almeno di cintura nera 1° Dan;
- d- non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
- e- Non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
- Gli Insegnanti Tecnici di nazionalità straniera di pari grado possono essere iscritti all'Albo Federale degli Insegnanti Tecnici con la qualifica di Allenatori dal Consiglio Federale. Essi devono presentare alla Federazione, domanda corredata della documentazione rilasciata dalla Federazione di origine atta a stabilire la qualifica, la categoria ed il grado del richiedente.
- 4) Sono posti fuori quadro per i seguenti motivi :
- a- Provvedimento disciplinare adottato dai competenti Organi Federali;
- b- Specifica motivata richiesta.
- 5) Cessano inoltre di far parte dell'Albo Federale per i seguenti motivi:
- a- Dimissioni volontarie;
- b- Mancato rinnovo della tessera federale.
- c- Sopravvenute condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno.
- d- Provvedimento di radiazione comminato dai competenti Organi Federali.
- 6) La qualifica di Allenatore è compatibile con tutte le altre.

Art. 20 Gli Istruttori

- 1) La qualifica di Insegnante Tecnico Categoria Istruttore si acquisisce in ambito Nazionale frequentando i corsi indetti dalla Federazione e superando i relativi esami. Le domande di partecipazione devono essere inviate alla segreteria generale della Federazione.
- 2) Per essere ammessi ai Corsi e agli Esami è necessario possedere i seguenti requisiti:
- a- aver compiuto almeno il 25° anno di età;
- b- essere in possesso della qualifica di Allenatore da almeno un anno con relativo esercizio presso una società/associazione sportiva;
- c- idoneità fisica allo svolgimento della funzione;
- d- Avere il grado almeno di cintura nera 2° Dan;
- e- non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
- f- Non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
- 3) Gli Insegnanti Tecnici di nazionalità straniera di pari grado possono essere iscritti all'Albo Federale degli Insegnanti Tecnici con la qualifica di Istruttori dal Consiglio Federale. Essi devono presentare alla Federazione, domanda corredata della documentazione rilasciata dalla Federazione di origine atta a stabilire la qualifica, la categoria ed il grado del richiedente.
- 4) Sono posti fuori quadro per i seguenti motivi :
- a- Provvedimento disciplinare adottato dai competenti Organi Federali.
- b- Specifica motivata richiesta.
- 5) Cessano inoltre di far parte dell'Albo Federale per i seguenti motivi:
- a- Dimissioni volontarie.
- b- Mancato rinnovo della tessera federale.
- c- Sopravvenute condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno.
- d- Provvedimento di radiazione comminato dai competenti Organi Federali.
- 6) La qualifica di Istruttore è compatibile con tutte le altre.

Art. 21 I Maestri

- 1) La qualifica di Insegnante Tecnico Categoria Maestro si acquisisce in ambito Nazionale frequentando i corsi indetti dalla Federazione e superando i relativi esami. Le domande di partecipazione devono essere inviate alla segreteria generale della Federazione.
- 2) Per essere ammessi ai Corsi e agli Esami è necessario possedere i seguenti requisiti:
- a- Aver compiuto il 30° anno di età;
- b- Essere in possesso della qualifica di Istruttore da almeno tre anni con relativo esercizio presso una società/associazione sportiva;
- c- idoneità fisica allo svolgimento della funzione.
- d- Avere il grado almeno di cintura nera 4° Dan.
- e- non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
- f- Non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
- 4) Gli Insegnanti Tecnici di nazionalità straniera di pari grado possono essere iscritti all'Albo Federale degli Insegnanti Tecnici con la qualifica di Maestri dal Consiglio Federale. Essi devono presentare alla Federazione, domanda corredata della documentazione rilasciata dalla Federazione di origine atta a stabilire la qualifica, la categoria ed il grado del richiedente.
- 6) Sono posti fuori quadro per i seguenti motivi :
- a- Provvedimento disciplinare adottato dai competenti Organi Federali.
- b- Specifica motivata richiesta.
- 7) Cessano inoltre di far parte dell'Albo Federale per i seguenti motivi:

- a- Dimissioni volontarie.
- b- Mancato rinnovo della tessera federale.
- c- Sopravvenute condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno.
- d- Provvedimento di radiazione comminato dai competenti Organi Federali.
- 8) La qualifica di Maestro non è compatibile con quella di Atleta.

Art. 22 1 Maestri Benemeriti

- I Maestri che abbiano prestato in modo lodevole la loro opera complessivamente per almeno venti anni, acquisendo particolari benemerenze nel campo dell'insegnamento e dei risultati agonistici, possono essere promossi, al raggiungimento del 65° anno di età, al grado di 6° dan Maestri Benemeriti dal Consiglio Federale.
- 2) L'inquadramento nella categoria dei Maestri Benemeriti non preclude l'insegnamento.
- 3) I Maestri Benemeriti ricevono, all'atto della nomina, una targa di benemerenza con relativo diploma ed una tessera permanente.

Art. 23 Docenti Federali

- 1) Il Docente Federale è colui che svolge mansioni di docenza negli eventi formativi e di aggiornamento nazionali, regionali e provinciali organizzati dalla FIK, assumendosi responsabilità relative al valore qualitativo dell'opera svolta. Il Docente Federale risponde del suo operato al Direttore Tecnico, dal quale dipende per la ratifica del suo operato.
- 2) Per poter aspirare a questa qualifica si devono possedere i seguenti requisiti:
- a- Aver compiuto il 35° anno di età;
- b- Qualifica di Maestro e grado minimo 5° dan;
- c- Aver frequentato il corso indetto dalla FIK che rilascia la specifica qualifica.
- 3) L'incarico è subordinato a revisione annuale con verifica del raggiungimento dell'obiettivo progettuale e alla partecipazione all'apposito corso annuale.

Art. 24 I Soci praticanti (Atleti) - Norme generali

- 1) Per poter praticare le discipline sportive controllate dalla F.I.K. gli atleti devono aver superato l'accertamento dell'idoneità fisica previsto nelle norme sanitarie in vigore ed essere muniti della tessera federale, valida per l'anno in corso, rilasciata a favore di una Società Sportiva affiliata.
- 2) II tesseramento da il diritto di partecipare all'attività sportiva attraverso le rispettive Società Sportive affiliate e di essere assicurati contro gli infortuni sportivi.
- 3) E' consentito il tesseramento di atleti di nazionalità italiana residenti all'estero e di Atleti di nazionalità straniera residenti in Italia.
- 4) Tutti gli atleti (soci praticanti) tesserati alla FIK sono dilettanti.
- 5) L'atleta mantiene con tutti i tecnici, le società sportive, gli organi e i rappresentanti federali, gli ufficiali di gara, comportamento improntato alla massima correttezza

Art. 25 Classi degli Atleti

- 1) Tutti gli atleti e le atlete (soci praticanti), si dividono in:
 - a- PRE AGONISTI
 - b- AGONISTI
 - c- AMATORI
- 2) Sono classificati come "Pre Agonisti" tutti gli atleti/e compresi fino al 12° anno di età.

- 3) Sono classificati come "Amatori" tutti gli atleti/e dal 13° anno di età in poi che non intendono svolgere attività agonistica.
- 4) Sono classificati come "Agonisti" tutti gli atleti/e, dal 13° anno in poi, che partecipano alle competizioni federali.
- Nelle competizioni federali gli atleti/e vengono suddivisi nelle seguenti classi di età (nella classificazione fa fede solamente l'anno di nascita: gli anni si intendono compiuti o da compiere nell'anno in corso):
 - a) Bambini (fino a 7 anni);
 - b) Ragazzi (8-9 anni);
 - c) Speranze (10-11-12 anni);
 - d) Esordienti (13-14 anni);
 - e) Cadetti (15-16-17 anni);
 - f) Juniores (18-19-20 anni);
 - g) Seniores (21 / 35 anni);
 - h) Master (+ 36 anni).

Art. 26 Tutela Sanitaria

- 1) Le società/associazioni sportive sono tenute a far sottoporre i loro tesserati a visita medica annuale al fine di accertare la loro idoneità all'attività sportiva, secondo le leggi e normative vigenti.
- 2) Per gli Atleti "Pre Agonisti" e "Amatori", nonché per gli "Insegnanti Tecnici" e gli "Ufficiali di Gara", è richiesto l'accertamento per l'Idoneità Generica.
- 3) Tutti coloro che praticano attività agonistica (dal 13° anno in poi) devono sottoporsi a visita medica affinché sia accertata la loro idoneità specifica allo sport che praticano.
- 4) Sia l'idoneità generica che quella specifica vanno accertate mediante visita medica, secondo le le Leggi e norme sanitarie in vigore.
- 5) Gli Atleti della classe "Master" devono integrare la normale visita medica di idoneità per l'attività agonistica con l'elettrocardiogramma sotto sforzo massimale effettuato al cicloergometro o al nastro trasportatore.
- 6) Ai soggetti riconosciuti idonei verrà rilasciato il relativo certificato di idoneità, che deve essere conservato presso la segreteria della società/associazione sportiva di appartenenza per almeno cinque anni.
- 7) Al rispetto delle normative in materia di tutela sanitaria è unicamente responsabile il presidente della società/associazione sportiva di appartenenza dei tesserati.

Art. 27 I Gradi, norme generali

- 1) Tutti coloro che praticano il Karate sono suddivisi in gradi (Kyu e Dan), a seconda della tecnica e dell'esperienza acquista.
- 2) I Kyu, in ordine progressivo, di norma sono i seguenti:
- a- 6° Kyu Cintura bianca
- b- 5° Kyu Cintura gialla
- c- 4° Kyu Cintura arancione
- d- 3° Kyu Cintura verde
- e- 2° Kyu Cintura blu
- f- 1° Kyu Cintura marrone.

Viene consentito al D.T. della società sportiva di utilizzare altre classificazioni (con eventuali colori intermedi delle cinture), dal 12° al 1° Kyu od altro, qualora la propria scuola lo preveda.

- 2) I Dan, in ordine progressivo, sono i seguenti:
- a- 1° Dan Cintura nera
- b- 2° Dan Cintura nera
- c- 3° Dan Cintura nera
- d- 4° Dan Cintura nera (alcune scuole o stili possono avere altra colorazione di cintura)

- e- 5° Dan Cintura nera (alcune scuole o stili possono avere altra colorazione di cintura)
- f- 6° Dan Cintura nera (alcune scuole o stili possono avere altra colorazione di cintura)
- g- 7° Dan Cintura nera e/o Cintura bianco-rossa (alcune scuole o stili possono avere altra colorazione di cintura)
- h- 8° Dan Cintura nera e/o Cintura bianco-rossa (alcune scuole o stili possono avere altra colorazione di cintura)
- i- 9° e 10° Dan - Cintura nera e/o Cintura rossa per tutti gli stili.
- 3) La Federazione riconosce solo i gradi (Kyu e Dan) conseguiti in Italia dai propri tesserati secondo le norme da essa emanate.
- 5) Coloro che hanno conseguito i gradi (Kyu e Dan) presso altra Federazione, se vogliono il riconoscimento degli stessi, devono presentare alla FIK domanda corredata di idonea documentazione (sul riconoscimento deliberano i competenti organi federali).

Art. 28 Graduazione dei Kyu

- 1) Le graduazioni fino al 1 ° Kyu (cintura marrone) vengono effettuate ad esclusivo giudizio dell'Insegnante Tecnico Sociale.
- 2) Nel corso dello stesso anno non si possono effettuare più di due graduazioni di Kyu, se si adotta la classificazione in 6 kyu.
 - Nel corso dello stesso anno non si possono effettuare più di tre graduazioni di Kyu, se si adotta la classificazione in più di sei kyu.
- 3) Pertanto, gli Atleti possono essere graduati come 1° Kyu (cintura marrone) solamente dopo almeno un biennio di tesseramento.
- 4) Ogni qualvolta una società procede ai passaggi di Kyu dei propri allievi il D.T. dovrà apporre la propria firma sulla Licenza Federale (Budo Pass) e, al momento della riaffiliazione, sui modelli di tesseramento attestanti il nuovo grado.

Art. 29 Graduazione dei Dan per Esami

- 1) Gli Esami di graduazione fino al 6° Dan vengono effettuati secondo i programmi di stile approvati dal Consiglio Federale. La decorrenza nel grado decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 2) Per essere ammessi agli Esami di graduazione dei Dan è necessario possedere i seguenti requisiti:
- a- 12 anni e permanenza di un anno effettivo nel grado di cintura marrone (che deve essere tale all'atto del tesseramento) per la promozione a cintura nera 1° Dan.
- b- 15 anni e permanenza di due anni effettivi nel grado di cintura nera 1° dan per la promozione a 2° dan:
- c- permanenza di tre anni effettivi nel grado di cintura nera 2° Dan per la promozione a 3° Dan;
- d- permanenza di quattro anni effettivi nel grado di cintura nera 3° Dan per la promozione a 4° Dan.
- e- permanenza di cinque anni effettivi nel grado di cintura nera 4° Dan per la promozione a 5° Dan.
- f- 40 anni, e permanenza di sei anni effettivi nel grado di cintura nera 5° dan e la qualifica di Maestro o Ufficiale di Gara per la promozione a 6° Dan.

Art. 30 Graduazione dei Dan per meriti eccezionali

- II conferimento del Dan dal 7° in poi ha carattere eccezionale e viene disposto dal Consiglio Federale, il quale terrà conto delle cariche nazionali ed internazionali ricoperte, dei risultati agonistici di livello internazionale personali o dei propri Atleti, dell'attività didattico-scientifica, delle pubblicazioni realizzate, delle benemerenze od onorificenze della Federazione o delle Federazioni Internazionali.
- 2) E' facoltà del Presidente della Federazione concedere cinture nere "ad honorem" o 'motu proprio" oppure conferire Dan a tesserati e non, che abbiano acquisito particolari benemerenze.

Art. 31 Attività e Manifestazioni

- 1) Pur non esistendo alcun obbligo formale, tutti i tesserati devono sentirsi moralmente obbligati di partecipare alle varie iniziative della FIK (gare, corsi, stage, seminari, ecc.). L'attività della FIK deve essere quindi prioritaria rispetto le altre.
- 2) E' auspicabile che solo dopo aver espletato il programma federale, a propria discrezione, si partecipi anche a manifestazioni organizzate da altre realtà associative, enti ofederazioni, con il condivisibile obbiettivo di accrescere le proprie esperienze.
- 3) Tutte le manifestazioni che si svolgono in Italia a carattere Provinciale, Regionale, Nazionale, Internazionale sotto l'egida della FIK devono essere preventivamente autorizzate dai competenti organi federali.
- 4) le richieste devono essere inoltrate entro tre mesi dall'evento programmato, allegando il relativo Regolamento ed il Programma e si intendono approvate in caso di mancata risposta entro 30 giorni.
- 5) II Regolamento della manifestazione deve contenere:
- a- Luogo, data ed orari di svolgimento.
- b- Data della chiusura delle iscrizioni e relativa quota.
- c- Notizie logistiche.
- d- Formula di svolgimento, classi, gradi, specialità e sesso degli Atleti cui è aperta.
- e- Sistema di punteggio per la classifica delle Società Sportive.
- f- Elenco dei premi in palio.
- g- Ogni altra informazione utile
- 6) I Comitati Regionali o Provinciali devono controllare l'organizzazione e la regolarità delle gare che si svolgono nella loro giurisdizione.

Art. 32 Reclami

- 1) Le Società Sportive che durante lo svolgimento di una gara si ritengono danneggiate possono presentare al Presidente di Giuria reclamo firmato dal Dirigente Sociale responsabile munito di tessera federale, accompagnato dalla prescritta quota, che sarà restituita in caso di accoglimento.
- 2) I reclami possono riguardare unicamente errori di fatto o di applicazione dei regolamenti o posizioni irregolari di Società Sportive o Atleti.
- 3) Non sono ammessi reclami per presunti errori di valutazione tecnica.
- 4) Tutti i reclami devono essere annunciati immediatamente al Presidente di Giuria e presentati entro 15 minuti. In caso di reclamo annunciato è sospesa la gara limitatamente alla categoria di peso o alla prova interessata.
- 5) II Presidente di Giuria, sentite le parti interessate, decide in merito con provvedimento scritto da allegare agli atti ufficiali della gara.

Art. 33 Ricorsi

- 1) Avverso le decisioni del Presidente di Giuria è ammesso, entro cinque giorni dallo svolgimento della manifestazione, ricorso alla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara, firmato dal Presidente Sociale e accompagnato dalla prescritta quota, che sarà restituita in caso di accoglimento.
- 2) Le Società Sportive che si ritengono danneggiate nella compilazione della classifica di una gara possono fare ricorso alla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara entro trenta giorni dallo svolgimento della manifestazione. Il ricorso deve essere firmato dal Presidente Sociale e accompagnato dalla prescritta quota, che sarà restituita in caso di accoglimento. La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara decide in via definitiva entro i trenta giorni successivi.

Art. 34 Omologazione

- 1) Al termine della gara il Presidente di Giuria deve trasmettere, con plico raccomandato o posta celere, alla Segreteria Federale il verbale e tutti gli atti ufficiali della gara, assieme agli eventuali reclami, alle relative tasse e alle decisioni prese.
- 2) In base agli atti ufficiali l'Organo Federale competente provvedere ad omologare la gara.
- Per l'omologazione delle gare internazionali amichevoli, di quelle nazionali e interregionali, è competente la Commissione Nazionale Ufficiali di Gara; per l'omologazione delle gare regionali e provinciali è competente il Comitato Regionale o Provinciale. Avverso le decisioni della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara e del Comitato Regionale o Provinciale di Settore è ammesso il ricorso, entro venti giorni, al Consiglio Federale, che decide in via definitiva, entro i trenta giorni successivi.

Art. 35 Le Assemblee - Norme Generali

1) La costituzione, il funzionamento ed i compiti delle Assemblee Nazionali, Regionali e Provinciali, ordinarie e straordinarie, sono regolate dallo Statuto Federale e dagli eventuali regolamenti specifici attuativi.